



divisione **gas & power**

**Filiale Centro**

Via Pasubio, 10

63074 San Benedetto Del Tronto (AP)

Tel. +39 0735 762568 Fax +39 0735 762558

eni.com

Spett.le

AQUILA SVILUPPO SPA

SS 17 - LOC BOSCHETTO

67100 L'AQUILA AQ

Prot. FILCE/MAC/RF/n° 2257

San Benedetto del Tronto, 14 AGO. 2012

**Contratto per la somministrazione di gas naturale al Vs. stabilimento di:  
- PdM n° 32857301 - Stab. di L'AQUILA AQ**

**Periodo contrattuale 01/05/12 ÷ 30/04/13**

In allegato Vi trasmettiamo, da noi debitamente controfirmato in data 01/08/12, l'esemplare di Vs. spettanza del contratto di cui trattasi.

Distinti saluti.

eni spa  
divisione **gas & power**

Filiale Centro

Vice President

Dot. Fabio Rullo

All.: c.s.d.

eni spa

Sede Legale in Roma,

Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma

Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.

Tra **Eni S.p.A.**, di seguito "Eni", con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1 - Roma e sede secondaria in Piazza Vanoni, 1 - San Donato M. se, Capitale Sociale € 4.005.358.876,00 interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00484960588, R.E.A. Roma n° 756453, Partita IVA n° 00905811006, nella persona del Vice President Filiale Centro Dott. Fabio Rullo e **AQUILA SVILUPPO S.P.A.** (di seguito denominata "Cliente") con sede legale in STRADA STATALE 17 LOCALITA' BOSCHETTO 67100 L'AQUILA (AQ) Partita IVA 01603400662 Codice Fiscale 01603400662, rappresentata dal Presidente del Collegio dei Liquidatori Avv. Ambrogio Pasquale;

(Eni e il Cliente verranno qui di seguito anche denominate singolarmente come "Parte" e collettivamente come "Parti"); si conviene la stipula del seguente

## CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS

(di seguito "Contratto")

5S1051-302486

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito D.Lgs. 164/00), prevede che nel rispetto dei criteri determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito "Autorità") le imprese che hanno l'obbligo di permettere l'accesso alle reti di trasporto gas adottano le condizioni di trasporto, misura e qualità del gas in un proprio documento chiamato "codice di rete";
- la Società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito "Trasportatore"), Società che svolge il servizio di trasporto sulla rete nazionale di metanodotti, ha predisposto, in ottemperanza alla normativa vigente, il proprio Codice di Rete (di seguito "Vigente Codice di Rete") e lo ha pubblicato nel suo sito internet [www.Snamretegas.it](http://www.Snamretegas.it), documento che le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere;

le Parti convengono che la somministrazione di gas sarà regolata dalle condizioni di seguito riportate.

Il gas verrà messo a disposizione del Cliente in corrispondenza del contrassegno del Trasportatore situato sulla condotta che alimenta lo stabilimento / gli stabilimenti (di seguito "Punto di Consegna") sotto specificati.

Il gas sarà somministrato:

PUNTO DI CONSEGNA	RAGIONE SOCIALE	PUNTO TRASPORTATORE	PUNTO DISTRIBUTORE	INDIRIZZO	COMUNE	DISTRIBUTORE	Trasportatore
1	AQUILA SVILUPPO - L'AQUILA	32857301	/	S.S 17 LOC. BOSCHETTO	L'AQUILA (AQ)	/	Snam Rete Gas S.p.A.

PDM 32857301

Agli effetti del presente contratto le Parti eleggono il proprio domicilio: Eni in P.zza Vanoni 1, S. Donato Milanese (CAP 20097) Milano, il Cliente in S.S. 17 LOCALITA' BOSCHETTO, L'AQUILA (AQ) CAP 67100

### - CONDIZIONI PARTICOLARI -

#### 1 Durata del contratto e sue modifiche

Il presente contratto di somministrazione decorre dal **1 Maggio 2012** e termina il **30 Aprile 2013**. Ogni modifica al presente Contratto sarà ritenuta valida ed efficace solo se concordata in forma scritta.

#### 2 Capacità giornaliera

Il volume, espresso in metri cubi ed in seguito denominato capacità giornaliera "Cg", che Eni mette giornalmente a disposizione del Cliente al Punto di Consegna, è fissato per il periodo contrattuale in **7.000 m³/d**.

#### 3 Prezzo

Il Cliente, in relazione ai seguenti parametri concordati:

- capacità giornaliera "Cg" di cui all'art. 2;
- peso previsto dei volumi invernali (intendendo per tali quelli effettuati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre) rispetto al volume di riferimento del periodo contrattuale, "**P<sub>inv</sub>.prev**", pari a **0,711** (zero virgola settecentoundici).

si impegna a pagare mensilmente:

- un **termine fisso** pari a **1.322,59 euro** per ogni mese del periodo contrattuale di cui all'articolo 1 delle Condizioni Particolari;
- per ogni metro cubo prelevato, il seguente prezzo:

**PDR n° 32857301: P = 34,953 centesimi di euro/m³**

fissato per l'intero periodo contrattuale.

(Sigla di ENI G&P)

(Sigla del Cliente)

Il prezzo "P" di cui sopra è riferito ad un gas avente alle condizioni standard un PCS pari a 38,1 MJ/m<sup>3</sup>; tale prezzo viene adeguato proporzionalmente al Potere Calorifico Superiore (definito all'articolo 3 delle Condizioni Generali), di seguito "PCS", del mese di prelievo.

Il prezzo "P" non comprende le componenti tariffarie GST e RET, istituite con la delibera ARG/com 93/10 dell'Autorità; tali componenti saranno pertanto poste a carico del Cliente separatamente dal prezzo "P" e aggiornate trimestralmente in coerenza con le corrispondenti deliberazioni dell'Autorità.

#### 4 Superamento della capacità giornaliera

Qualora in un mese il massimo prelievo giornaliero, come definito all'articolo 3 delle Condizioni Generali, risulti superiore alla capacità giornaliera "Cg" il Cliente dovrà corrispondere, oltre agli importi mensili di cui all'art. 3, i seguenti importi, per ogni metro cubo prelevato nel corrispondente scaglione:

PDR n°: 32857301

SCAGLIONE DA (m <sup>3</sup> )	SCAGLIONE A (m <sup>3</sup> )	PENALE UNITARIA (eurocent/m <sup>3</sup> )
0	Cg x 1,1	0
(Cg x 1,1) + 1	Cg x 1,15	240
(Cg x 1,15) + 1	Oltre	274

Gli importi di cui sopra non verranno adeguati al PCS.

#### 5 Conguagli di fine periodo

Al termine del periodo di vigenza del contratto, Eni provvederà ad effettuare il seguente conguaglio:

- qualora i mesi di vigenza del contratto risultino inferiori a quelli del periodo contrattuale riportato all'articolo 1 delle Condizioni Particolari, il Cliente si impegna a corrispondere un importo pari al termine fisso di cui all'art. 3 delle Condizioni Particolari moltiplicato per il numero dei mesi residui del periodo contrattuale, detratti gli eventuali costi recuperati da Eni per effetto del trasferimento di capacità al nuovo fornitore del Cliente, come previsto dal Vigente Codice di Rete.
- al termine del periodo di vigenza del contratto, sulla base del peso consuntivo dei volumi invernali, riferiti a 38,1 MJ/m<sup>3</sup> (P<sub>inv.cons.</sub>), rispetto al prelievo a consuntivo del periodo di vigenza del contratto riferito a 38,1 MJ/m<sup>3</sup> (V<sub>c</sub>), Eni emetterà un documento contabile di conguaglio il cui importo sarà calcolato moltiplicando V<sub>c</sub> per il seguente importo unitario:

$$4,133 \times (P_{inv.cons.} - P_{inv.prev.}) \text{ (centesimi di euro/m}^3\text{)}$$

dove:

P<sub>inv.cons.</sub> = Peso consuntivo dei volumi invernali (a 38,1 MJ/m<sup>3</sup>) rispetto al prelievo a consuntivo del periodo di vigenza del contratto (a 38,1 MJ/m<sup>3</sup>);

P<sub>inv.prev.</sub> = Peso previsto dei volumi invernali rispetto al volume di riferimento del periodo contrattuale.

L'importo non verrà adeguato al PCS.

#### 6 Possibili variazioni delle condizioni

I parametri riportati nel Contratto sono coerenti con il quadro normativo e tariffario vigente al 19 gennaio 2012 e, in particolare, con le tariffe di trasporto per l'anno 2012 approvate dall'Autorità con le delibere ARG/gas 178/11, ARG/com 201/11 e 19 gennaio 2012 6/2012/R/gas. Qualora l'Autorità dovesse prevedere l'introduzione di nuove componenti tariffarie o variazioni di quelle esistenti alla sopra citata data, Eni potrà applicare, a decorrere dalla data di introduzione/variazione di tali componenti ovvero dal 1° Maggio 2012 qualora successivo, in coerenza con i nuovi elementi del quadro normativo e tariffario, un corrispondente adeguamento del prezzo definito all'articolo 3 delle Condizioni Particolari.

#### 7 Fatturazione e modalità di pagamento

La fatturazione degli importi di cui all'art. 3 verrà effettuata mensilmente, nel mese successivo a quello di prelievo; gli eventuali importi di cui agli artt. 4 e 5 saranno attribuiti con la fatturazione relativa ai prelievi del mese successivo a quello in cui si sono resi disponibili i consuntivi.

- Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro **30 giorni** dalla data fattura.
- Modalità di pagamento: bonifico bancario con valuta banca beneficiario corrispondente alla data di scadenza della fattura, presso l'Azienda di Credito BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA sul c/c IBAN n° IT18E0100501600000000042057, intestato a: "Eni Administration & Financial Service (Adfin) S.p.A. sottorubricato Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power", mandataria Eni per l'incasso, inviandone copia per

(Sigla di ENI S.p.A.)

AQUA SULLO SPA in liquidazione  
(Sigla del Cliente)

Net

conoscenza a Eni Adfin S.p.A. / Cred/G&P, P.zza Vanoni 1 - 20097 S.DONATO MILANESE MI, ovvero inoltrando avviso elettronico di pagamento a mezzo connessione EDI o a mezzo Internet verso ENITER (piattaforma Eni per le transazioni e rendicontazioni).

### 8 Importi per cessazione anticipata del contratto

Nei casi previsti agli artt. g ed h delle Condizioni Generali il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Eni, oltre agli eventuali costi connessi alla copertura finanziaria attivata a fronte del presente Contratto, l'importo risultante dall'applicazione della seguente tabella, in relazione al mese in cui la risoluzione del Contratto ha effetto, per ogni metro cubo a 38,1 MJ/m<sup>3</sup> prelevato nel periodo di vigenza del Contratto:

MESE	IMPORTO (eurocent/m <sup>3</sup> )
Giugno	7,226
Luglio	3,375
Agosto	2,072
Settembre	1,682
Ottobre	1,183
Novembre	0,820
Dicembre	0,571
Gennaio	0,405
Febbraio	0,257
Marzo	0,149
Aprile	0,061

(Sigla di ENI G&P)

ACQUA SUCU PRO SpA in liquidazione  
(Sigla del Cliente)

## - CONDIZIONI GENERALI -

### a) Qualità del gas

Il gas somministrato mediante il Trasportatore sarà conforme alla specifica di qualità riportata nel Vigente Codice di Rete. Qualora il gas risulti non conforme alla specifica di qualità, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione a Eni che, in tale ultimo caso, si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del Trasportatore; fatta salva la predetta comunicazione al Trasportatore, in ogni caso non graverà su Eni alcun altro obbligo o responsabilità al riguardo.

Le Parti si danno atto che il calcolo del contenuto energetico del gas messo a disposizione del Cliente verrà effettuato con riferimento ai valori del Potere Calorifico Superiore, di seguito PCS, determinato dal Trasportatore sulla base della composizione chimica del gas ed in conformità a quanto previsto dal Vigente Codice di Rete. Ai fini del presente Contratto le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore.

### Scheda Dati di Sicurezza

Nel sito internet [www.eni.com](http://www.eni.com) è disponibile la Scheda Dati Sicurezza del Gas Naturale conforme ai disposti del Regolamento CE 1907/2006 (REACH - Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals), del Regolamento CE 1272/2008 (CLP - Classification, Labelling and Packaging) e del Regolamento CE 453/2010 (Modifiche al Regolamento CE 1907/2006 - REACH). La scheda è reperibile anche rivolgendo la richiesta al proprio commerciale di riferimento.

### b) Modalità di consegna e misura del gas

Il valore di pressione minima di consegna del gas è quello stabilito dal Trasportatore e pubblicato sul sito di questi. Qualora il gas risulti non conforme alle specifiche di pressione, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione a Eni che, in tale ultimo caso, si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del Trasportatore; fatta salva la predetta comunicazione al Trasportatore, in ogni caso non graverà su Eni alcun altro obbligo o responsabilità al riguardo. L'unità di misura dei volumi è il metro cubo, di seguito "m³", alle condizioni standard (chiamate anche base o standard): temperatura di 288,15 K = 15°C e pressione di 101,325 kPa = 1,01325 bar (ISO 13443).

Si definiscono, agli effetti del presente Contratto, prelievo giornaliero "Pg" e prelievo mensile "Vm" i quantitativi di gas che il Trasportatore individua e comunica a Eni rispettivamente come gas prelevato in un giorno, cioè come gas prelevato dalle ore sei di ogni giorno alle ore sei del giorno successivo, e gas prelevato in un mese, senza che rilievo alcuno possa avere qualsiasi altro periodo temporale di riferimento adottato dal Cliente; Vm è pari alla somma dei Pg del mese. Tali dati avranno valenza fiscale. Nei casi in cui l'impianto di misura non consenta la rilevazione dei prelievi giornalieri questi ultimi verranno determinati in base a quanto previsto dal Trasportatore nel Vigente Codice di Rete in merito alla determinazione dei profili giornalieri di consumo.

Il Cliente è responsabile della gestione e manutenzione dell'impianto di regolazione e misura al Punto di Consegna, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in osservanza delle norme previste in materia dalla legge e dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel Vigente Codice di Rete. Il Cliente manleva e terrà indenne Eni da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi il Cliente, ne darà preventiva comunicazione a Eni, fermo restando che il Cliente in tal caso resta responsabile e manleva Eni ai sensi del presente paragrafo. Ogni modifica all'impianto di regolazione e misura dovrà essere preventivamente comunicata ad Eni dal Cliente e dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal Vigente Codice di Rete.

Saranno a carico del Cliente gli eventuali oneri o maggiori costi che il Trasportatore attribuirà a Eni nel corso del periodo contrattuale relativamente al mancato ripristino delle funzionalità dell'impianto di regolazione e misura; ferma restando, in tali casi, la facoltà per Eni di ottenere la risoluzione del contratto come previsto dall'art. g o di recedere come previsto dall'art. h.

Eni ed eventuali suoi incaricati hanno il diritto di accedere alla stazione di misura in qualsiasi momento per la verifica della strumentazione e/o delle operazioni di misura. Parimenti, in conformità a quanto previsto dal Vigente Codice di Rete, potrà accedere alla stazione di misura del Cliente anche personale del Trasportatore. Il personale del Trasportatore potrà inoltre partecipare alle attività di misura in contraddittorio in conformità a quanto previsto dal Vigente Codice di Rete.

In caso di contestazioni relative alla misura il Cliente ne darà comunicazione a Eni che si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del Trasportatore fermo restando che gli eventuali oneri connessi alla verifica saranno posti a carico del Cliente se la contestazione si rivela infondata.

Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati esclusivamente nei termini in cui il Trasportatore definirà i quantitativi nella procedura di revisione delle misure, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli. Tuttavia, i suddetti errori di misura, anche dopo il termine predetto di revisione delle misure, daranno luogo a conguagli, rispettivamente negativi o positivi per il Cliente, limitatamente agli importi che in conseguenza dei suddetti errori di misura, eventualmente Eni, ai sensi della normativa fiscale, debba versare o abbia ottenuto in rimborso dall'Amministrazione finanziaria e/o dalle Regioni entro i termini previsti dalla normativa fiscale stessa.

### c) Pagamenti

In caso di ritardo pagamento delle fatture Eni, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari a 1/365, sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio d'interesse di periodo previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 (pari al saggio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze maggiorato di sette punti percentuali) In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti. Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

### d) Rilascio di garanzie

Codice contratto: 5S1051-302486

- 4 -

(retro foglio non utilizzabile)

(Sigla di ENI G&P)

(Sigla del Cliente)

Qualora Eni lo richieda esplicitamente a seguito di ritardi nei pagamenti delle fatture o in relazione alla verifica di affidabilità, il Cliente è tenuto a consegnare a Eni, entro 15 giorni dalla richiesta, una fidejussione bancaria fino alla concorrenza di un importo pari ad un quadrimestre di fornitura e contenente la clausola, in caso di escussione, "a prima richiesta". La predetta garanzia potrà inoltre essere richiesta da Eni nel caso di Clienti sottoposti ad una procedura concorsuale (amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa).

#### e) Diritti e tributi

Oltre agli importi previsti nel presente contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti ed i tributi che Eni è tenuta a pagare in relazione alla somministrazione del gas.

L'applicazione di un trattamento fiscale agevolato (rispetto a quello previsto, in materia di accisa e di tributi regionali sul gas, con riferimento agli "usi civili" e/o rispetto all'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria) verrà effettuata da Eni, sulla base di un'apposita istanza, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal Cliente, riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza di produzione dei predetti documenti verranno applicate le aliquote di accisa e tributi regionali previste per gli "usi civili", nonché l'aliquota IVA nella misura ordinaria, fatto salvo quanto stabilito qui di seguito. In mancanza di diversa comunicazione del Cliente, Eni considererà valide, ai fini della corretta applicazione delle imposte, l'istanza, le dichiarazioni e la documentazione, riferite al medesimo Punto di Consegna, già ritenute valide nell'ambito di un precedente contratto di somministrazione di gas tra le Parti, a condizione che, successivamente a quest'ultimo, si siano susseguiti tra le Parti, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione.

Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e terrà indenne Eni da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione dal Cliente stesso consegnate a Eni. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall'istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a Eni, saranno poste a carico del Cliente stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Eni fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o alle Regioni.

Il Cliente si impegna, nel caso sussistano contemporaneamente utilizzi del gas soggetti a diverse aliquote fiscali, a comunicare ad Eni, entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di gas, distinti per ciascuna diversa aliquota (a mero titolo esemplificativo: industriale, civile, energia elettrica, esente ecc.). Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti gli impieghi del gas, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Ogni rimborso da Eni al Cliente di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da Eni all'Amministrazione Finanziaria e/o alle Regioni, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Eni potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o dalle Regioni.

~~Signal (G&P)~~

#### f) Sospensione della somministrazione

Eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura conseguenti ad operazioni di manutenzione, ispezione o potenziamento svolte dal Trasportatore sulla rete di gasdotti non costituiscono inadempimento al Contratto e pertanto non comporteranno obblighi di risarcimento del danno a carico di Eni nè saranno motivo di risoluzione del Contratto.

Fatto salvo quanto sopra previsto Eni si attiverà per contenere i disagi, in accordo con il Cliente, fermo restando che eventuali maggiori costi saranno a carico del Cliente stesso. Inoltre, Eni, con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore, potrà, nei casi 1) e 2) specificati nel presente articolo, sospendere la somministrazione del gas, senza che questo costituisca inadempimento contrattuale, rimanendo esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che ne potessero derivare e fermo restando che il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Eni gli importi definiti agli art. 3 e 5 delle Condizioni Particolari:

- 1) mancato pagamento entro 15 giorni dalla sua scadenza di una fattura, ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art. c "Pagamenti" delle Condizioni Generali;
- 2) omessa o parziale prestazione delle garanzie di cui all'art.d.

Nei casi di operazioni da parte del Trasportatore, di cui al primo periodo del presente articolo, Eni riconoscerà al Cliente gli eventuali importi ricevuti dal Trasportatore in relazione al servizio alternativo per la fornitura di gas da terzi organizzato dal Cliente, a condizione che il Cliente faccia pervenire a Eni la relativa richiesta e documentazione entro 90 giorni dall'operazione; in tal caso spetta al Cliente la decisione, sotto la sua responsabilità, di avvalersi o meno di tale servizio alternativo, provvedendo comunque, in caso positivo, ad organizzarlo direttamente e a proprie spese.

**g) Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte di Eni nei seguenti casi:

- 1) responsabilità del Cliente nella manomissione delle apparecchiature di misura del gas o nella alterazione della misura del gas o nella sottrazione di gas non misurato;
- 2) violazione degli obblighi di gestione e manutenzione dell'impianto di regolazione e misura previsti dall'art.b;
- 3) violazione degli obblighi di corretta informativa o documentazione, ai fini fiscali, di cui al precedente art.e;
- 4) mancato pagamento di due fatture anche non consecutive;
- 5) mancata prestazione delle garanzie di cui al precedente art.d.

In tale evenienza, fermo restando il diritto di Eni di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Eni gli importi di cui all'articolo 8 delle Condizioni Particolari.

Asociación Desarrollo para la Sustentabilidad  
(Sigla del Cliente)

**h) Facoltà di recesso**

Il Cliente è consapevole di non avere il diritto di recedere dal Contratto.

Eni potrà recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, a prescindere da responsabilità del Cliente, con un preavviso di 60 giorni, nel caso in cui l'impianto di regolazione e misura del gas di cui all'art. b, o la sua gestione e manutenzione, non risultino conformi alle norme previste dalla legge, dalle autorità competenti o dal Vigente Codice di Rete.

**i) Forza Maggiore**

Per "Forza Maggiore", ai sensi del presente Contratto, si intende esclusivamente ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca, tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la fornitura da parte di Eni o il prelievo da parte del Cliente fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e che non sia possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie. Tenuto conto di quanto stabilito dal Trasportatore nel Vigente Codice di Rete relativamente all'addebito del corrispettivo di capacità, le Parti convengono espressamente che il termine fisso di cui all'art. 3 delle Condizioni Particolari e gli importi di conguaglio di cui all'art. 5 delle Condizioni Particolari verranno applicati anche in presenza di causa di Forza Maggiore del Cliente, tranne nei casi in cui il Trasportatore non addebiterà ad Eni i corrispettivi di capacità.

In presenza di causa di Forza Maggiore la Parte interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel presente Contratto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

L'impossibilità del Cliente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

**l) Foro competente**

Qualsiasi controversia derivante dal o relativa al presente Contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Milano.

**m) Confidenzialità**

I termini ed i contenuti economici del presente contratto hanno carattere di riservatezza e dovranno essere mantenuti confidenziali. Il Cliente manleva Eni da ogni domanda, costo, responsabilità e spesa (incluse le spese legali) connesse e/o derivanti da pretese avanzate da terzi verso Eni in conseguenza di qualsiasi violazione del presente articolo, fermo restando l'obbligo del Cliente di risarcire ad Eni ogni danno ad essa derivante dalla precedente violazione.

**n) Responsabilità amministrativa**

Il Cliente dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento "Modello 231", che include anche il Codice Etico Eni, elaborato da Eni in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. A tale riferimento, il documento sopra citato è reso disponibile nel sito internet [www.eni.com](http://www.eni.com) e il Cliente, in ogni momento, avrà inoltre facoltà di richiedere a Eni la consegna di copia cartacea.

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso di uso, a norma dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione.

Il presente contratto viene redatto in due originali.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

07 AGO. 2012

(Luogo e data)

AQUILA SUCUPPA Spa

(Timbro e firma del Cliente)

eni spa  
divisione gas & power

Filiale Centro  
Vice President  
Dott. Fabio Rullo

(Timbro e firma di Eni)

(Sigla di ENI G&P)

(Sigla del Cliente)


Il Cliente approva specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole:

- 4 (Superamento della capacità giornaliera: penali); 8 (Importi per cessazione anticipata del contratto);  
a (Accettazione delle analisi e determinazioni sulla qualità del gas eseguite dal Trasportatore; qualità del gas: nessun obbligo o responsabilità per Eni salvo comunicazione al Trasportatore);  
b (Pressione del gas: nessun obbligo o responsabilità per Eni salvo comunicazione al Trasportatore; accettazione dei dati di misura del Trasportatore; responsabilità del Cliente per gestione e manutenzione stazione di misura; oneri e maggiori costi per mancato ripristino della funzionalità dell'impianto di misura a carico del Cliente; oneri verifica misure a carico del Cliente; conguagli misura senza interessi e limitatamente a quanto definito dal Trasportatore; conguagli per importi derivanti da normativa fiscale anche oltre i termini di revisione del Trasportatore);  
c (Pagamenti: interessi per ritardato pagamento; limitazione della facoltà di opporre eccezioni, non è forza maggiore l'impossibilità del Cliente ad adempiere al proprio obbligo di pagamento);  
e (Diritti e tributi: responsabilità del Cliente per esattezza e veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti, manleva del Cliente in favore di Eni per ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte, applicazione aliquote per usi civili e aliquota IVA in misura ordinaria in caso di assenza di documentazione, rimborsi al Cliente nei limiti dei rimborsi ad Eni);  
f (Sospensione della somministrazione: nessun obbligo di risarcimento danni, non motivo di risoluzione del contratto; pagamento importi di cui agli art. 3 e 5 delle Condizioni Particolari termine di 90 giorni per la richiesta di rimborso);  
g (Clausola risolutiva espressa: risoluzione per: responsabilità del Cliente nella manomissione delle apparecchiature di misura o nell'alterazione della misura o nella sottrazione di gas non misurato, violazione degli obblighi di gestione e manutenzione dell'impianto di regolazione e misura, violazione degli obblighi di corretta informativa o documentazione ai fini fiscali, mancato pagamento di due fatture anche non consecutive, mancata prestazione delle garanzie; penali);

h (Facoltà di recesso per Eni);

i (Forza Maggiore); I (Foro competente in via esclusiva: Milano);

(Obblighi di confidenzialità sui termini ed i contenuti economici manleva in favore di Eni).

*AGURCA SORUPO Spa in liquidazione*  
  
(Timbro e firma del Cliente)

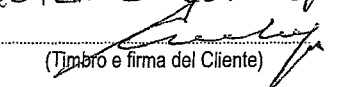
**Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 196/03)**

Il Cliente dichiara di aver ricevuto e letto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e di

(barrare la casella corrispondente alla scelta che si intende esprimere):

☒ consentire ☐ non consentire

al trattamento dei propri dati personali, inclusa la comunicazione, per le finalità ivi indicate. Il consenso non è richiesto per le finalità previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (ad es. adempimento a un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, esecuzione degli obblighi contrattuali, ...).

*AGURCA SORUPO Spa in liquidazione*  
  
(Timbro e firma del Cliente)

(Sigla di ENI-G&P)

(Sigla del Cliente)